

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo**

(2001/C 332 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 386 def. — 2001/0154(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 5 settembre 2001)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato dispone che il Consiglio adotta misure in materia di politica dell'immigrazione relative alle condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di permessi di soggiorno.
- (2) Il Consiglio europeo, nella sua riunione speciale tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, ed ha, a tal fine, chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.
- (3) La disciplina dell'immigrazione per lo svolgimento di attività economiche subordinate ed autonome è un elemento fondamentale della politica dell'immigrazione ed una politica comunitaria coerente in materia d'immigrazione non può efficacemente svilupparsi senza l'istituzione di un disciplina specifica a livello comunitario.
- (4) Tutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Affinché possa essere efficace, la politica comunitaria in tale campo deve essere istituita progressivamente. In una prima fase, tale politica stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano quadro normativo comune alla discrezionalità degli Stati membri.
- (5) Le nuove norme comunitarie devono basarsi su concetti che siano già applicati con successo negli Stati membri.
- (6) Dato che il mercato del lavoro acquista una dimensione sempre più globale e che sussistono carenze di manodopera qualificata in alcuni settori del mercato europeo del lavoro, la Comunità deve rafforzare la competitività nell'assumere ed attrarre, all'occorrenza, lavoratori dei paesi terzi. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere reso più agevole attraverso la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle informazioni rilevanti.
- (7) L'istituzione di un procedimento nazionale unico per l'esame della domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno e di lavoro in un unico atto amministrativo concorrerà alla semplificazione ed all'armonizzazione delle norme divergenti che vigono attualmente negli Stati membri.
- (8) Il criterio principale per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attività di lavoro subordinato deve consistere nella una prova che il posto di lavoro non può essere occupato attraverso le risorse presenti dall'interno del mercato del lavoro domestico. Il criterio principale per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attività lavorative autonome deve consistere nella prova dei benefici che da tale attività deriveranno per l'occupazione e lo sviluppo economico nello Stato membro ospitante.
- (9) Appare opportuno prevedere, per l'accertamento delle summenzionate condizioni, varie modalità ed opzioni che configurino un quadro flessibile che consenta a tutti i soggetti interessati ed in particolare Stati membri, di reagire in maniera flessibile ai mutamenti delle circostanze economiche e demografiche.
- (10) Si deve consentire agli Stati membri di applicare misure orizzontali (quali massimali o contingenti) volte a limitare l'ammissione di cittadini dei paesi terzi.
- (11) Ogni qualvolta adottino le disposizioni interne previste dalla presente direttiva gli Stati membri devono osservare specifiche norme di procedura e di trasparenza e, in particolare, l'obbligo di notificare tali disposizioni alla Commissione, in modo da permettere lo scambio di idee, l'ulteriore valutazione e azioni complementari nell'ambito di un sistema aperto di coordinamento della politica comunitaria dell'immigrazione.

- (12) Gli Stati membri devono istituire norme relative alle sanzioni applicabili contro le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e fare in modo che queste ultime vengano attuate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (14) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario per le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un lavoro subordinato o autonomo, nonché per le modalità del rilascio dei relativi permessi da parte degli Stati membri, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,
- e) «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo», un permesso o un'autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che consenta al cittadino di paese terzo d'entrare e risiedere nel territorio dello Stato per esercitarvi un'attività di lavoro autonomo;
- f) «lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conserva la propria residenza legale in un paese terzo ma è occupato nel territorio di uno Stato membro in un settore d'attività che dipende dall'alternanza delle stagioni, con un contratto a tempo determinato per un lavoro specifico;
- g) «lavoratore transfrontaliero», il cittadino di un paese terzo residente nella zona di frontiera di un paese limitrofo che è occupato nella zona di frontiera di uno Stato membro adiacente e che fa ritorno nella zona di frontiera del paese limitrofo ogni giorno o almeno una volta a settimana;
- h) «lavoratore in trasferimento interno», il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purché abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno durante i dodici mesi immediatamente precedenti il trasferimento;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

La presente direttiva è intesa a:

- a) determinare le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e
- b) definire procedure comuni per il rilascio dei permessi d'ingresso e di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare nel territorio degli Stati membri attività di lavoro subordinato o autonomo.

##### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, compresi gli apolidi;
- b) «attività di lavoro subordinato», qualsiasi attività economica retribuita svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;
- c) «attività di lavoro autonomo», qualsiasi attività economica remunerata, che non viene svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;
- d) «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato», un permesso o un'autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che consentano al cittadino di paese terzo d'entrare e risiedere nel territorio dello Stato per esercitarvi un'attività di lavoro subordinato;

- i) «tirocinante», il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro è rigorosamente limitata nel tempo e strettamente collegata con l'aumento delle proprie competenze e qualificazioni nella professione scelta, in vista del rientro nel paese d'origine per il proseguimento della carriera.

##### Articolo 3

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai cittadini di paesi terzi sempre e quando non siano applicabili disposizioni più favorevoli in forza di:

- a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;
- b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'esercizio di attività che sono direttamente connesse all'importazione nella Comunità di beni o servizi provenienti da paesi terzi, sempre che i cittadini di paesi terzi svolgenti tali attività non dimorino per oltre tre mesi all'interno della Comunità.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano:

- a) ai cittadini di paesi terzi residenti nella Comunità e distaccati in un altro Stato membro in qualità di lavoratori subordinati per la prestazione di servizi transfrontalieri ovvero in qualità di prestatori autonomi di servizi transfrontalieri;

- b) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, o che siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;
- c) ai cittadini di paesi terzi la cui residenza non sia legale ma la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;
- d) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;
- e) ai cittadini di paesi terzi che soggiornino in uno Stato membro in base alle norme sul ricongiungimento familiare.
4. In mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:
- a) ricercatori e specialisti accademici;
- b) ministri del culto e membri del clero e di ordini religiosi;
- c) sportivi professionisti;
- d) artisti;
- e) giornalisti;
- f) rappresentanti di organizzazioni senza fine di lucro.

## CAPO II

### INGRESSO E SOGGIORNO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI LAVORO SUBORDINATO

#### Sezione 1

#### **Norme generali**

##### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un'attività di lavoro subordinato solo quando sia stato rilasciato un «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti.
2. Il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» è rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» ai sensi degli articoli 5 e 6, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.
3. Nell'esame delle domande, le autorità competenti devono osservare le garanzie procedurali di cui all'articolo 29.

#### *Articolo 5*

1. Per ottenere il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato», i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività di lavoro subordinato in uno Stato membro devono fare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Il futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.
2. Le domande per il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» devono essere presentate attraverso la rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio dello stesso Stato membro se il richiedente è già residente o si trova legalmente in tale territorio.
3. La domanda deve essere corredata dei seguenti dati e documenti:
- a) nome e indirizzo del richiedente e del datore di lavoro;
- b) un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validità del permesso richiesto;
- c) la descrizione dell'attività di lavoro subordinato prevista nello Stato membro interessato;
- d) un'adeguata prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fornita a norma dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 5;
- e) se richiesto dallo Stato membro, un certificato od un'adeguata prova di buona condotta nonché un certificato di buona salute;
- f) un passaporto valido o un documento di viaggio equivalente e, se del caso, la prova del possesso di un valido titolo di soggiorno;
- g) documenti comprovanti il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste e la prova del possesso dei requisiti prescritti per i cittadini dello Stato membro interessato ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro subordinato di cui trattasi;
- h) la prova che il richiedente dispone di risorse sufficienti per il sostentamento suo e dei suoi familiari al fine di non diventare un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro di accoglienza durante il soggiorno, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante. Tali risorse sono da considerarsi sufficienti quando sono almeno pari alla soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede l'assistenza sociale ai propri cittadini. Laddove tale criterio non sia applicabile, le risorse del richiedente devono essere ritenute sufficienti quando non siano inferiori all'importo della pensione sociale versata dallo Stato membro ospitante;
- i) la prova del pagamento degli oneri dovuti per l'esame della domanda.

4. I cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro e che vi abbiano già esercitato legalmente attività di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei precedenti cinque anni non sono tenuti, nel presentare la domanda per il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 5 deve essere dimostrato che il posto di lavoro offerto nello Stato membro di cui trattasi non può essere, nel breve termine, occupato dalle seguenti categorie di persone:

- a) cittadini dell'Unione; o
- b) cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità; o
- c) cittadini di paesi terzi che abbiano già pieno accesso al mercato nazionale del lavoro in forza degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1; o
- d) cittadini di paesi terzi che abbiano già accesso al mercato nazionale del lavoro in forza della normativa nazionale vigente oppure in forza della normativa comunitaria; o
- e) cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nello Stato membro e che vi svolgano e vi abbiano svolto legalmente un'attività di lavoro subordinato per oltre tre anni; o
- f) cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente nello Stato membro di cui trattasi e che vi abbiano svolto legalmente un'attività di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei cinque anni precedenti.

2. La condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta qualora un'offerta specifica di lavoro sia stata resa pubblica attraverso i servizi di collocamento di vari Stati membri per un periodo di almeno quattro settimane [in particolare, attraverso la rete dei servizi di collocamento europei EURES istituita con decisione 93/569/CEE della Commissione (1)] e non sia pervenuta alcuna candidatura valida dalle persone elencate al paragrafo 1 o dai cittadini dei paesi terzi con cui siano stati avviati i negoziati per l'adesione. L'offerta di lavoro pubblicata deve contenere condizioni congrue, ragionevoli e proporzionate al posto offerto. Tali caratteristiche sono verificate dalle autorità competenti al momento dell'esame della domanda di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'articolo 5.

3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo le quali la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un numero specifico di posti di lavoro, in un settore specifico, per un periodo di tempo limitato e — se del caso — in una regione specifica, senza necessità di una valutazione individuale. Tali disposizioni nazionali devono indicare

dettagliatamente i criteri secondo i quali deve essere stabilita la graduatoria delle domande qualora queste eccedano il numero di posti pubblicato. Gli Stati membri considerano in primo luogo le domande dei cittadini dei paesi terzi con cui sono stati avviati negoziati per l'adesione.

4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta quando il reddito annuale offerto al cittadino di paesi terzi superi una certa soglia.

5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorità competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o a fini di formazione professionale.

#### Articolo 7

1. Il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» è rilasciato per un periodo di predeterminato. Il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» rilasciato per un periodo iniziale non superiore a tre anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Tale permesso è rinnovabile per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale, su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza ed in seguito all'esame, da parte dell'autorità competente, del fascicolo contenente informazioni aggiornate sui punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, sulle attività di lavoro subordinato svolte dal richiedente.

2. I richiedenti il rinnovo che siano da oltre tre anni titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

#### Articolo 8

Il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» è inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attività. Può anche essere limitato allo svolgimento di attività di lavoro subordinato in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non è più soggetto a tali limitazioni.

#### Articolo 9

1. Dopo il rilascio del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato», il titolare è tenuto a comunicare alle autorità competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) o c), sono soggetti all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi.

(1) GU L 274 del 6.11.1993, pag. 32.

2. Durante il periodo di validità del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» le autorità competenti prescindono dai cambiamenti relativi all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d).

#### Articolo 10

1. Le autorità competenti degli Stati membri revocano i «permessi di soggiorno-lavoratore subordinato» ottenuti illegalmente.

2. Le autorità competenti possono sospendere o revocare il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9. Le autorità competenti possono anche sospendere o revocare il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

3. Lo stato di disoccupazione non può di per sé costituire un motivo sufficiente per la revoca del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato», a meno che il periodo di disoccupazione non ecceda:

- a) tre mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi — per i titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» che abbiano svolto regolarmente attività di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per un periodo inferiore a due anni;
- b) sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi — per i titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» che abbiano svolto regolarmente attività di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per un periodo pari o superiore a due anni.

#### Articolo 11

1. Durante il suo periodo di validità, il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» conferisce al titolare quanto meno i seguenti diritti:

- a) ingresso nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato»;
- b) reingresso nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» dopo un'assenza temporanea;
- c) attraversamento di altri Stati membri ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai punti a) e b);
- d) soggiorno nello Stato membro che ha rilasciato il «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato»;
- e) svolgimento delle attività ammesse dal «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato»;

f) parità di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione, almeno per quanto concerne:

- i) condizioni di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;
- ii) accesso alla formazione professionale necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attività ammesse dal permesso di soggiorno;
- iii) riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorità competente;
- iv) sicurezza sociale, compresa l'assistenza sanitaria;
- v) accesso ai beni e ai servizi a disposizione del pubblico ed alla fornitura di beni e servizi a disposizione del pubblico, ivi compresa l'assistenza abitativa;
- vi) libertà d'associazione, adesione e partecipazione ad organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro nonché a qualsiasi organizzazione professionale di categoria, compresi i benefici che ne derivano.

2. Gli Stati membri possono riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto ii) ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno un anno.

Gli Stati membri possono riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto v), per quanto concerne l'alloggio, ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno tre anni.

3. Dopo la scadenza del «permesso di soggiorno-lavoratore subordinato» e in seguito al ritorno in un paese terzo, gli ex titolari del permesso lavoratore subordinato hanno il diritto di richiedere ed ottenere la restituzione dei contributi versati da loro e dal loro datore di lavoro al sistema previdenziale pubblico durante il periodo di validità del permesso, purché:

- a) il richiedente, quando risieda nel paese terzo, non abbia diritto al pagamento di alcuna pensione da parte dello Stato membro in forza della normativa nazionale o degli accordi indicati nell'articolo 3, paragrafo 1;
- b) il richiedente non possa, in forza della normativa nazionale o degli accordi indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, trasferire i suoi diritti a pensione nel sistema previdenziale del paese terzo in cui risiede;
- c) il richiedente rinunci in modo assoluto a qualsiasi diritto o pretesa che abbia acquisito nell'ambito del sistema previdenziale pubblico dello Stato membro interessato;
- d) la domanda sia presentata da un luogo situato nel paese terzo di cui trattasi.

## Sezione 2

**Norme relative a categorie specifiche***Articolo 12*

1. Ai «lavoratori stagionali» può essere rilasciato un «permesso di soggiorno-lavoratore stagionale» per un periodo non superiore a 6 mesi all'anno al termine del quale essi devono fare ritorno nel paese terzo.

A tale permesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione 1.

Il «permesso di soggiorno-lavoratore stagionale» non può essere prorogato in modo da raggiungere una durata complessiva superiore al periodo di sei mesi. Gli Stati membri possono rilasciare fino a cinque «permessi di soggiorno-lavoratore stagionale» relativi a più anni consecutivi con un solo atto amministrativo («permesso pluriennale di soggiorno-lavoratore stagionale»).

2. Gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti, o i loro futuri datori di lavoro, depositino una cauzione che sarà restituita al ritorno del lavoratore stagionale nel paese terzo.

*Articolo 13*

Ai lavoratori transfrontalieri può essere rilasciato un «permesso di soggiorno-lavoratore transfrontaliero».

A tale permesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione 1, ad esclusione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

*Articolo 14*

1. Ai «lavoratori in trasferimento interno» può essere rilasciato un «permesso di soggiorno-lavoratore in trasferimento interno».

A tale permesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione 1. I richiedenti il «permesso di soggiorno-lavoratore in trasferimento interno» non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, i richiedenti devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I lavoratori in trasferimento interno devono essere:

a) «appartenenti al personale di vertice», ossia dirigenti superiori nell'ambito di una persona giuridica, che siano principalmente sottoposti alla sovrintendenza o alle istruzioni del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea degli azionisti dell'impresa o di un organo equivalente. Le funzioni del «personale di vertice» possono includere: la direzione dell'azienda o di un dipartimento o di una divisione della stessa; la sovrintendenza e il controllo sul lavoro di altri impiegati aventi funzioni di vigilanza o dirigenza o specifiche competenze professionali; e/o il potere di assumere, licenziare o raccomandare l'assunzione o il licenziamento o altre azioni relative alla gestione del personale; o

b) oppure «specialisti», ossia persone che possiedono competenze particolari indispensabili per la prestazione dei servizi, l'attrezzatura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'azienda. Per valutare tali competenze, non solo si deve tener conto delle conoscenze specifiche relative a quell'azienda, ma si deve considerare anche se la persona abbia o meno un alto livello di qualificazione relativamente ad un tipo di lavoro o di commercio richiedente specifiche competenze tecniche.

3. Il periodo iniziale di validità del «permesso di soggiorno-lavoratore in trasferimento interno» corrisponde alla durata richiesta, con un massimo di cinque anni.

*Articolo 15*

1. Ai richiedenti il «permesso di soggiorno-tirocinante» può essere concesso un «permesso di soggiorno-tirocinante».

A tale permesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il «permesso di soggiorno-tirocinante» non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attività prevista è strettamente limitata nella durata e strettamente collegata con l'accrescimento delle competenze e qualificazioni.

2. La validità complessiva del «permesso di soggiorno-tirocinante» non può eccedere un anno. Tale periodo può essere prorogato unicamente per il tempo necessario ad ottenere una qualificazione professionale riconosciuta dallo Stato membro nel settore d'attività del tirocinante.

*Articolo 16*

1. Ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività di lavoro subordinato nell'ambito di un programma di scambi o di mobilità giovanile, compresi i soggiorni «alla pari», può essere rilasciato un «permesso di soggiorno-scambio giovanile/alla pari».

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il «permesso di soggiorno-scambio giovanile/alla pari» non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attività prevista è strettamente limitata nel tempo e collegata con un programma di scambi o di mobilità giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

2. La validità complessiva del «permesso di soggiorno-scambio giovanile/alla pari» non può eccedere un anno. Tale periodo può essere eccezionalmente prorogato ove il programma di scambi o di mobilità giovanile riconosciuto dallo Stato membro ne preveda la possibilità.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti o i loro futuri datori di lavoro depositino una cauzione, che verrà restituita al momento del ritorno nel paese terzo.

## CAPO III

**INGRESSO E SOGGIORNO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO***Articolo 17*

1. Gli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare nel loro territorio al fine di svolgere un'attività lavorativa autonoma solo quando sia stato rilasciato un «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti.

2. Il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» è rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» a norma degli articoli 18 e 19, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

3. Nell'esame delle domande, le autorità competenti devono osservare le garanzie procedurali di cui all'articolo 29.

*Articolo 18*

1. Per ottenere il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo», il cittadino di paese terzo che intenda svolgere un'attività di lavoro autonomo in un determinato Stato membro deve presentare domanda all'autorità competente di questo Stato.

2. Le domande per il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente è già residente o si trova legalmente in tale territorio.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti dati e documenti:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente e del luogo in cui intende esercitare l'attività autonoma prevista;
- b) un piano d'attività dettagliato che abbracci il periodo per cui è richiesto il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo»;
- c) la prova del fatto che il richiedente dispone di mezzi finanziari (tra cui risorse proprie) sufficienti in relazione al piano d'attività e — se del caso — la prova dell'investimento della somma minima richiesta, ivi comprese le garanzie finanziarie;
- d) un'adeguata prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
- e) se richiesto dallo Stato membro, un certificato o una prova adeguata di buona condotta e di buona salute;

f) un passaporto valido o un documento di viaggio equivalente e, se del caso, la prova del possesso di un titolo di soggiorno valido;

g) la documentazione comprovante il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista e la prova del possesso dei requisiti prescritti per i cittadini dello Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui trattasi;

h) la prova che il richiedente dispone di risorse sufficienti per il sostentamento suo e dei suoi familiari al fine di non diventare un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro di accoglienza durante il soggiorno, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante. Tali risorse sono da considerarsi sufficienti quando sono almeno pari alla soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede l'assistenza sociale ai propri cittadini. Laddove tale criterio non sia applicabile, le risorse del richiedente devono essere ritenute sufficienti quando esse non siano inferiori all'importo della pensione sociale versata dallo Stato membro ospitante;

i) la prova del pagamento degli oneri dovuti per l'esame della domanda.

4. I cittadini di paesi terzi che siano stati legalmente residenti in un determinato Stato membro e che vi abbiano già esercitato legalmente attività economiche autonome per più di tre anni nell'arco dei cinque anni precedenti non sono tenuti, nel presentare la domanda per il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

*Articolo 19*

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 18, deve essere dimostrato che l'attività economica autonoma costituirà un'opportunità di occupazione per il richiedente ed avrà un effetto positivo sull'occupazione nello Stato membro interessato o sul suo sviluppo economico.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo le quali la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta o non soddisfatta per specifiche attività di lavoro autonomo in settori specifici e — se del caso — in una regione specifica, senza che sia necessaria una valutazione individuale.

3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo le quali la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per specifiche attività di lavoro autonomo in settori specifici e — se del caso — in una regione specifica ove il richiedente investa un importo minimo predefinito di risorse proprie.

*Articolo 20*

1. Il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» è rilasciato per un periodo di predeterminato. Il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» è rilasciato per un periodo iniziale non superiore a tre anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Tale permesso è rinnovabile per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale, su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza ed in seguito all'esame, da parte dell'autorità competente, del fascicolo contenente informazioni aggiornate sui punti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, ed in particolare sulle attività di lavoro autonomo svolte dal richiedente.

2. I richiedenti il rinnovo che siano titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» nello Stato membro di cui trattasi da oltre tre anni non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

*Articolo 21*

Il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» è inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attività. Può anche essere limitato allo svolgimento di attività di lavoro autonomo in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non è più soggetto a tali limitazioni.

*Articolo 22*

1. Dopo il rilascio del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo», il titolare è tenuto a comunicare alle autorità competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b), o c), sono soggetti all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. Durante il periodo di validità del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» le autorità competenti prescindono dai cambiamenti relativi all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d).

*Articolo 23*

1. Le autorità competenti degli Stati membri revocano i «permessi di soggiorno-lavoratore autonomo» ottenuti illegalmente.

2. Le autorità competenti possono sospendere o revocare il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 22. Le autorità competenti possono inoltre sospendere o revocare il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 27.

3. Le difficoltà commerciali non costituiscono un motivo sufficiente per revocare il «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» a meno che il periodo durante il quale il titolare non è in grado di sostenere il costo della vita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera h), non ecceda:

a) tre mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi- per i titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» che abbiano esercitato legalmente attività di lavoro subordinato o

autonomo nello Stato membro di cui trattasi per meno di due anni.

b) sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi- per i titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo» che abbiano esercitato legalmente attività di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per più di due anni.

*Articolo 24*

Le disposizioni dell'articolo 11 si applicano anche ai titolari del «permesso di soggiorno-lavoratore autonomo».

## CAPO IV

**DISPOSIZIONI ORIZZONTALI***Articolo 25*

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate ai sensi della presente direttiva. L'ammontare della tassa deve essere proporzionato e può corrispondere al valore del servizio effettivamente prestato.

*Articolo 26*

Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni nazionali volte a limitare il numero di permessi rilasciati ai sensi della presente direttiva entro un massimale predefinito o disposizioni che sospendono o interrompono il rilascio di tali permessi per un certo periodo, prendendo in considerazione la capacità complessiva di accogliere ed integrare cittadini di paesi terzi nel proprio territorio o in una regione specifica dello stesso. Tali disposizioni nazionali devono indicare in maniera dettagliata quali gruppi di persone sono soggetti a tali misure e quali ne sono esclusi. Se stabiliscono un massimale, le disposizioni nazionali devono indicare dettagliatamente i criteri in base ai quali sarà formata la graduatoria delle domande di permesso presentate ai sensi della presente direttiva nell'ipotesi in cui il numero delle domande ecceda il massimale prestabilito.

*Articolo 27*

Gli Stati membri possono negare il rilascio o il rinnovo del permesso o possono revocare il permesso ai sensi della presente direttiva per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica. Le ragioni relative all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza possono fondarsi unicamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo. Le ragioni relative alla salute pubblica non possono essere fatte valere dagli Stati membri per motivare la revoca o il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno se attengono semplicemente a malattie o invalidità subentrate dopo il rilascio del medesimo.

*Articolo 28*

La presente direttiva fa salva l'applicazione della normativa nazionale disciplinante l'accesso dei cittadini di paesi terzi all'impiego nella pubblica amministrazione o ad attività che nello Stato membro interessato sono connesse, anche solo occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

## CAPO V

**PROCEDURA E TRASPARENZA***Articolo 29*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Ciascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorità per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda.

3. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono inadeguate, le autorità competenti indicano al richiedente le ulteriori informazioni dettagliate che esse ritengono necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

4. Tutte le decisioni negative emesse su domande di rilascio, modifica o rinnovo del permesso e tutte le decisioni di sospensione o di revoca del permesso devono contenere una motivazione fondata su criteri oggettivi e verificabili. La persona interessata ha il diritto di ricorrere dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato e deve essere informata sui termini entro cui può proporre ricorso.

*Articolo 30*

Nell'adottare le disposizioni di diritto interno di cui all'articolo 6, paragrafi da 3, 4 e 5, all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 26, gli Stati membri osservano le seguenti regole:

- a) le disposizioni di diritto interno devono essere fondate sui criteri stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva;
- b) le disposizioni di diritto interno devono contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili;
- c) le disposizioni di diritto interno devono essere regolarmente riesaminate a livello nazionale al fine di verificare se il loro invariato mantenimento in vigore si giustifichi in base alla presente direttiva;
- d) le disposizioni di diritto interno devono essere pubblicate prima della loro entrata in vigore;
- e) gli Stati membri comunicano le disposizioni di diritto interno alla Commissione e presentano alla stessa una relazione annuale sulla loro applicazione.

*Articolo 31*

Ciascuno Stato membro provvede affinché sia reso pubblico un insieme completo regolarmente aggiornato di informazioni ri-

guardanti le norme sull'ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo nel suo territorio.

## CAPO VI

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 32*

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

*Articolo 33*

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nell'articolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni.

*Articolo 34*

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, se del caso, le modifiche che risultino necessarie.

*Articolo 35*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° gennaio 2004 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 36*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 37*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.